D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, lì 28 Giugno 2019

AI CLIENTI LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE NR. 16/2019

LEGGERE CON ATTENZIONE

Oggetto: PROROGA VERSAMENTI AL 30 SETTEMBRE

Nella giornata di ieri, 27 giugno, il Senato ha approvato il Decreto Crescita 2019 (D.L. 34/2019).

Diventa quindi ufficiale la **proroga al 30 settembre** dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, <u>per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)</u> e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito (euro 5.164.569,00).

Più precisamente, la disposizione di legge prevede quanto segue:

"Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30

giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3".

Per poter usufruire della proroga, pertanto, è necessario che l'attività svolta dalla Società, sia ricompresa tra quelle con riferimetno alle quali sono stati elaborati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (di fatto vale per chi fino all'anno scorso era soggetto agli studi di settore).

Possono parimenti beneficiare della proroga i soci delle società di persone (snc, sas associazioni) e i soci delle società di capitale (srl spa) che svolgono attività per le quali sono stati

approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, quest'ultimi (soci di società di capitali) soltanto se determinano il reddito per trasparenza.

Sono invece esclusi della proroga i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro.

Con prossime circolari trattermo le altre novità introdotte dal Decreto crescita tra cui, brevemente, se ne riportano di seguito alcune:

- iu le novità previste nell'ambito della disciplina in materia di fatturazione elettronica: viene infatti modificato il termine per l'emissione della fattura previsto dal D.L. 119/2018, prevedendo che, a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura debba essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.
- è stato spostato il termine di presentazione della dichiarazione Imu/Tasi dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo,
- ü sono stati riaperti i termini (fino al 31 luglio) per aderire alla rottamazione-ter delle cartelle (per i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017) e al saldo e stralcio;
- è stata introdotta la possibilità, per i contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a decorrere dal 1° gennaio 2020, di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità,
- ü sono state modificate le disposizioni in materia di controllo formale, vietando all'Amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, come ad esempio i dati acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata,
- è stato esteso a tutti i registri contabili, aggiornati con sistemi elettronici, l'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente (attualmente previsto per i soli registri Iva),
- è stata prevista la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

Cordiali saluti